



**ORDINANZA**

**N. 19 DEL 21/03/2020**

**OGGETTO:**

**MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA VIRUS COVID-19:  
CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE  
CHIUSURA PARCHI, GIARDINI E PISTA CICLABILE  
CHIUSURA DOMENICALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI  
LIMITAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO PRESSO I TABACCAI**

PREMESSO che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la nota prot. n. COVID/10656 del 03/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmessa dalla Regione Piemonte in pari data, recante misure operative di protezione civile inerenti il modello d'intervento da attuare ai diversi livelli territoriali per la gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze attuative di protezione civile, nonché al Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

**RICHIAMATI:**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministeri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;



- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute in data 20/03/2020 con la quale:
  - a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
  - b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
  - c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  - d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 1, n. 1), del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020 dispone che: “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuale nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.”;

RILEVATO che la disposizione da ultimo richiamata non menziona, in alcun modo, la possibilità di consentire le attività inerenti il gioco lecito;

RICHIAMATA, in questo senso, la direttiva emessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 12 Marzo 2020 indirizzata a tutti i concessionari del gioco pubblico, alle rivendite di generi di monopolio (tabaccai), nella quale si richiede il blocco delle slot machines ed agli esercenti la disattivazione di monitor e televisori al fine di impedire la permanenza degli avventori all'interno dei locali per l'attività di gioco;



RITENUTO che in un contesto di emergenza sanitaria quale quello attuale e dovendo pertanto ritenersi assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica, in luogo di interessi economici di specifiche categorie che è auspicabile trovino ristoro ed equo indennizzo con idonee misure economiche statali, sia doveroso vietare tutte le attività di gioco lecito, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono solo per il tramite di monitor e televisori, ma anche appunto attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari;

VISTA la lettera della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo in data 03/03/2020, prot. n. 39573 del 04/03/2020, registrata al protocollo dell'Ente al n. 0002332 del 04/03/2020, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2)Uff III – Prot. Civ, prot. n. 13132 del 02/03/2020, con la quale si sottolinea l'opportunità che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, sia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 che in base all'art. 50 del medesimo D.Lgs., siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

DATO ATTO che al fine di ridurre il rischio di contagio si rende necessario adottare delle limitazioni per l'accesso al cimitero e per l'uso delle piste ciclabili di Via Torino, Via Pancalieri, Via Ressia – Via Giovanni Pasquale Mattalia, Via Villafranca, Via Pinerolo e Circonvallazione, dove nei giorni scorsi, nonostante l'attività di vigilanza effettuata dal personale comunale, si sono verificati accessi di parecchie persone e con difficoltà a rispettare la distanza interpersonale di un metro;

TENUTO CONTO:

- del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- che i soggetti maggiormente esposti a conseguenze gravi a seguito di contagio da COVID-2019 sono le persone anziane;
- della necessità di evitare contatti ravvicinati tra le persone;
- che il personale di vigilanza, peraltro in numero esiguo rispetto alle necessità del Comune, è impegnato nelle attività urgenti collegate all'emergenza epidemiologica e non riuscirebbe a vigilare adeguatamente affinché i frequentatori del cimitero e della pista ciclabile rispettino le misure sanitarie prescritte dagli organi competenti e siano evitati gli assembramenti;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

CONSIDERATA la gravità dell'evento, in atto, che può comportare grave rischio per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO pertanto necessario, dalla data odierna e fino alla revoca della presente ordinanza, al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per tutelare la popolazione dal rischio di contagio, chiudere al pubblico il cimitero comunale, garantendo comunque le operazioni di inumazione e tumulazione delle salme alla presenza dei soli familiari, e consentire l'uso delle piste ciclabili di Via Torino, Via Pancalieri, Via Ressia – Via Giovanni Pasquale Mattalia, Via Villafranca, Via Pinerolo e Circonvallazione del Comune di Vigone solo ed esclusivamente ai velocipedisti condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità come previsto dai D.P.C.M. sopra citati;

RITENUTO inoltre, in attuazione dell'ordinanza del Ministro della salute in data 20/03/2020,



specificare la distanza per lo svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto che la predetta ordinanza ammette in prossimità della propria abitazione e limitare le uscite per gli acquisti di prima necessità ad un solo componente per ciascun nucleo familiare e per un massimo di tre volte alla settimana;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il "Codice della protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l'altro, all'art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e demanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05.08.2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che con nota prot. n. 2276 del 21/03/2020 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

### **ORDINA**

dalla data odierna e fino alla revoca della presente ordinanza:

- 1) la chiusura al pubblico del cimitero comunale, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto ai soli familiari;
- 2) di consentire la circolazione sulle piste ciclopedonali di Via Torino, Via Pancalieri, Via Ressa - Via Giovanni Pasquale Mattalia, Via Villafranca, Via Pinerolo e Circonvallazione del Comune di Vigone solo ed esclusivamente ai velocipedisti condotti per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità come previsto dai D.P.C.M. citati in premessa;
- 3) gli esercizi nei cui locali, nei periodi ordinari, si svolgono attività miste (tabaccai) sono autorizzati a svolgere esclusivamente le attività consentite dal D.P.C.M. 11/03/2020 e hanno l'obbligo della sospensione immediata di tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro, ivi comprendendosi anche quelle che non si svolgono per il tramite di monitor e televisori, ma anche attraverso mezzi cartacei, quali i gratta e vinci e tipologie similari;
- 4) è consentito uscire di casa ad una sola persona per nucleo familiare per un tempo limitato al fine di fare attività fisica, o per esigenze fisiologiche degli animali da compagnia, mantenendosi nei pressi dell'abitazione fino ad una distanza di mt. 300;



- 5) è consentito l'approvvigionamento di generi alimentari e di medicinali ad una sola persona per nucleo familiare e per un massimo di tre volte alla settimana;
- 6) alle persone che escono per motivi di lavoro, di salute o per fare la spesa, di essere muniti del foglio di autocertificazione;
- 7) la chiusura degli esercizi commerciali, escluse le farmacie che rispettano l'ordinaria turnazione, la domenica e nei giorni festivi.

**DEMANDA**

- agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

**AVVERTE**

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

**SI COMUNICHI**

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Vigone;

**AVVERTE**

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza sig. Marco Peiretti;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

**IL SINDACO**

Firmato digitalmente  
Luciano ABATE